

A questo articolo l'onorevole Carboni ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere:

« Al momento dell'entrata in vigore della legge, i magistrati facenti parte del ruolo transitorio di cui al primo comma continueranno a prestar servizio negli uffici giudiziari presso i quali si troveranno destinati.

« Alle Preture che man mano si renderanno vacanti saranno assegnati i giudici che ne faranno domanda, gli uditori in servizio al momento dell'attuazione della presente legge e i giudici aggiunti di seconda categoria che, ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 luglio 1907, n. 511, si troveranno a prestar servizio nei tribunali o nelle regie procure, procedendo dai meno ai più anziani.

« I funzionari che, al momento dell'entrata in vigore della legge, si troveranno a prestar servizio nelle preture, o che successivamente, ai sensi del precedente capoverso, vi siano destinati, saranno richiamati presso i tribunali o presso le regie procure man mano che vi saranno posti disponibili, secondo l'ordine di anzianità, limitatamente però ai quattro quinti di detti posti.

« È data facoltà al ministro di derogare alle norme dei precedenti capoversi sulla destinazione dei magistrati ai tribunali e alle regie procure, avuto riguardo a speciali attitudini manifestate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai meriti e ai precedenti di carriera dei singoli funzionari, limitatamente però ad un numero di posti che in nessun caso potrà eccedere un quinto di quelli disponibili.

« Per il ruolo transitorio degli attuali giudici, il passaggio dalla 3ª alla 2ª categoria avverrà per $\frac{3}{5}$ in base all'anzianità e per $\frac{2}{5}$ in base a scrutinio compiuto dal Consiglio giudiziario centrale secondo il capitolo 4º dell'articolo 7.

« Gli attuali giudici aggiunti, i quali, essendo applicati alle regie procure, abbiano mostrato attitudini alle funzioni di pubblico ministero, saranno nominati sostituti procuratori del Re ».

L'onorevole Carboni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARBONI VINCENZO. Mi dispenso dallo svolgere questo emendamento perchè i concetti in esso contenuti corrispondono

precisamente ad alcuni articoli aggiuntivi proposti dai colleghi Dello Sbarba e Porzio. Io quindi non faccio che unire la mia preghiera a quella di codesti colleghi affinché, nell'assegnazione dei funzionari alle preture sia tenuto presente, oltre il criterio dell'anzianità, anche il criterio del merito che deve essere molto sostanziale nella carriera dei magistrati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cao-Pinna e Abozzi hanno presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire:

« Tutti gli uditori giudiziari, che al momento dell'attuazione della presente legge siano già stati nominati, saranno promossi giudici di 4ª classe secondo il loro turno di promozione dopo che abbiano conseguita l'abilitazione a termini dell'articolo 15 legge 1907 ».

L'onorevole Cao-Pinna ha facoltà di parlare.

CAO-PINNA. Due sole parole su questo emendamento al quale già l'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno implicitamente risposto parlando della facoltà di cui all'articolo 23 concessa al ministro equivocando sulla denominazione: *aggiunti giudiziari* invece di quella *uditori*. L'onorevole ministro sa che vi sono degli uditori che hanno nove o dieci mesi di tirocinio i quali per effetto della presente legge sarebbero obbligati a ripetere l'esame che hanno già fatto. Domando che per questi si faccia il passaggio a tempo debito senza altro esame, che creerebbe per essi una grave disparità di trattamento pel passaggio a giudici di quarta classe; ed in questa domanda sono d'accordo coll'onorevole Edoardo Giovannelli che ha presentato uguale emendamento, di cui può anche tenersi conto nel regolamento, come venne fatto per la legge del 1907.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice il quale, insieme coll'onorevole Gargiulo, ha presentato il seguente emendamento.

« Al secondo comma sostituire:

« Gli uditori giudiziari già nominati al momento dell'attuazione della presente legge saranno promossi giudici di 4ª categoria, secondo il loro turno di promozione, dopo che abbiano conseguita l'abilitazione alle funzioni giudiziarie di cui all'articolo 15 della legge 14 luglio 1907, n. 511 ».